

ALLEGATO A  
COMUNE DI CASTELLARANO  
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

**“REGOLAMENTO IN MATERIA DI VARIAZIONE DELL’ ALIQUOTA DI  
COMPARTECIPAZIONE DELL’ ADDIZIONALE COMUNALE ALL’ IRPEF.”**

approvato con deliberazione CC n. 3 del 09/02/2007  
modificato con deliberazione CC n. 39 del 17/06/2013  
modificato con deliberazione CC n. 59 del 20/12/2018  
modificato con deliberazione CC n. 44 del 23/12/2019

Art. 1

**1. le aliquote di compartecipazione dell’addizionale comunale all’ IRPEF, di cui all’ art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, sono fissate in base al reddito secondo i seguenti scaglioni:**

**-scaglione da 0 a 15.000,00 euro - aliquota 0,70**

**-scaglione da 15000,01 a 28.000,00 euro - aliquota 0,75**

**-scaglione da 28000,01 a 55.000,00 euro - aliquota 0,78**

**-scaglione da 55.000,01 a 75.000,00 euro - aliquota 0,79**

**-scaglione oltre 75000,00 euro - aliquota 0,80**

2. Ai fini dell’applicazione della aliquota di cui al comma 1 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F., non superiore a 12.000,00 Euro;

3. L’addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno a cui si riferisce l’addizionale stessa; il relativo versamento è effettuato, in acconto e a saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;

4. le aliquote di cui al comma 1 e la soglia di esenzione di cui al comma 2 si intendono confermate anche per gli anni successivi salvo deliberazione adottata nei termini di legge;

Art. 2

1. il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2020 e l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione sul sito individuato con decreto del capo dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell’ economia e finanze 31 maggio 2002, [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it;);

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti;